

Opera Nazionale di Assistenza per il Personale
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 giugno 1959, n. 630)

presso il MINISTERO DELL'INTERNO

Via Cavour, 5 – 00184 Roma

Piano triennale di prevenzione
della corruzione(P.T.P.C.)

2022-2024

Predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione

Adottato in data XX.XX.2022 con deliberazione n. xxx/x del Consiglio di Amministrazione ONA

*Publicato sul sito internet www.vigilfuoco.it nella sezione "Amministrazione trasparente" -
"Enti controllati" - "Enti di diritto privato controllati" - ONA*

SOMMARIO

Premessa.....	3
Quadro normativo.....	3
Caratteristiche e forma giuridica dell’Opera Nazionale di Assistenza per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.....	4
Peculiarità del presente documento.....	4
Strumenti.....	4
Il Decreto Legislativo n. 231/2021.....	5
1. Processo di adozione del P.T.P.C.....	5
Destinatari del P.T.C.P.....	6
2. Individuazione e gestione dei rischi di corruzione e misure di prevenzione.....	6
3. Formazione in tema di anticorruzione	12
4. Codice di comportamento.....	12
5. Trasparenza.....	13
6. Altre iniziative	13
6.1 rotazione del personale e misure alternative	13
6.2 Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all’arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione.....	14
6.3 Limitazione allo svolgimento di incarichi d’ufficio e alle attività ed incarichi extra-istituzionali	14
6.4 Inconferibilità e Incompatibilità di incarichi dirigenziali e di vertice	14
6.5 Adozione di misure per la tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower)	15
6.6 Monitoraggio dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti	16
6.7 Monitoraggio dei rapporti tra l’Ente e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell’ambito dei contratti pubblici	16
6.8 Indicazione delle iniziative previste nell’ambito delle attività ispettive	16
6.9 Organizzazione del sistema di monitoraggio sull’attuazione del P.T.P.C., con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa.....	16
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E INTEGRITA’	17
Art. 1- Finalità e obiettivi.....	17
Art. 2 – Protezione dei dati personali.....	17
Art. 3 – Azioni obbligatorie attuate a favore della trasparenza.....	18
3.1 Implementazione del sito internet ONA.....	18
3.2 Individuazione del responsabile della prevenzione della corruzione che ricopre, conformemente a quanto stabilito dal d.lgs. 33/2013, anche l’incarico di Responsabile della Trasparenza e Integrità.....	19
Art. 4 – Accesso civico.....	19
Art. 5 – Azioni Ulteriori attuate a favore della trasparenza.....	20
Art. 6 – Monitoraggio, controlli e aggiornamenti.....	20
Andamento Economico ONA dal 2015 al 2021	21

Premessa

Quadro normativo

Con l'entrata in vigore della legge n.190 del 6/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione" sono state introdotte, nell'ordinamento giuridico italiano, una serie di misure e strumenti per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo all'interno della Pubblica Amministrazione, sancendo l'applicazione delle norme anche agli Enti in controllo pubblico, quale può essere considerata l'Opera Nazionale di Assistenza per il Personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Le disposizioni dettate dalla normativa hanno posto le basi per la creazione di un sistema organico il cui aspetto caratterizzante consiste nell'articolazione del processo di formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione su due livelli, l'uno "nazionale" (Autorità Nazionale Anticorruzione, Ministeri) e l'altro "decentrato" (Regioni, Enti locali, Enti Pubblici Economici).

A livello nazionale con deliberazione n. 72 del 11/9/2013 la Civit (ora ANAC), individuata quale Autorità Nazionale Anticorruzione, ha approvato, sulla base del documento predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, il Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito PNA) che contiene il dettaglio degli adempimenti a carico dei soggetti destinatari. Tra questi soggetti, oltre alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del decreto legislativo 30/03/2001, n. 165, come inizialmente previsto dalla Legge190/2012, sono ricompresi anche gli Enti Pubblici Economici così come meglio specificato con la Determinazione n. 8 del 17/06/2015 e con la Determinazione n. 1134 del 8/11/2017 con cui ANAC ha dettato le "Nuove Linee Guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della Corruzione e Trasparenza da parte delle società e degli Enti di Diritto Privato Controllati e partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni e degli Enti Pubblici Economici".

Per completare lo scenario normativo nazionale di riferimento si cita il D.lgs. 25/05/2016, n. 97, di "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge n. 190 del 6/11/2012, e del decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 124 del 7/08/2015, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche" (di seguito D.lgs. 97/2016) che ha introdotto novità rilevanti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Al secondo livello, quello "decentrato", ogni Amministrazione Pubblica definisce un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, che, sulla base delle indicazioni presenti nel PNA e delle linee guida, effettua l'analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e conseguentemente indica gli interventi organizzativi volti a prevenirli.

A seguito dell'emanazione della suindicata legge 190/2012, nell'attuale quadro normativo ha assunto un ruolo centrale la nozione di "trasparenza", quale strumento per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. In attuazione di delega legislativa è stato adottato il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplinaria riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", attraverso il quale sono stati sistematizzati e riorganizzati gli obblighi di pubblicazione già vigenti e ne sono stati introdotti di nuovi.

Con Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 sono state, inoltre, approvate le «Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici».

Con tale provvedimento l'Autorità ha precisato che *"Ai sensi dell'art. 1, co. 60, della legge n. 190 del 2012, dell'art. 11 del d.lgs. n. 33 del 2013 e dell'art. 1, co. 2, lettera c), del d.lgs. n. 39 del 2013, sono tenuti all'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione anche gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico diversi dalle società, con particolare riguardo agli enti costituiti in forma di "fondazione" o di "associazione" ai sensi del Libro I, Titolo II, capo II, del Codice civile."*

In attuazione di quanto previsto dalla normativa di riferimento, dai PNA approvati negli anni, ultimo aggiornamento quello del 2016 approvato con Deliberazione ANAC n. 1074 del 21/11/2018, nonché dalle

Determinazioni ANAC che nel tempo ne hanno specificato i contenuti (in particolare si citano le Determinazioni n. 8 e 12 del 2015 e la determinazione n.1134 del 8/11/2017) l'O.N.A. ha quindi provveduto alla predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione per il triennio 2022-2024.

Caratteristiche e forma giuridica dell'Opera Nazionale di Assistenza per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

L'Opera Nazionale di Assistenza (ONA) è una fondazione di diritto privato, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica n. 630 del 30 giugno 1959, che ha lo scopo di provvedere all'assistenza morale, culturale e materiale degli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dei loro familiari ed orfani, in servizio ed in quiescenza, gestendo gli istituti, le colonie, i centri di soggiorno, le case di riposo e ogni altro istituto di previdenza, assistenza e vacanza, favorendo anche lo sviluppo dell'attività sportiva.

L'ONA è sottoposta, ai sensi del proprio Statuto, alla vigilanza del Ministro dell'Interno ed è stata assoggettata al controllo della Corte dei Conti con decreto del Presidente della Repubblica del 12 giugno 1969.

Lo Statuto prevede un Consiglio di Amministrazione formato da cinque componenti - di cui uno in qualità di Presidente - nominati con Decreto del Ministro dell'Interno e scelti fra coloro in possesso di comprovate professionalità in materia di gestione della pubblica amministrazione. Due componenti aventi i requisiti richiesti sono indicati dalle organizzazioni sindacali del personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco maggiormente rappresentative. Il Consiglio dura in carica tre anni dalla data del Decreto di nomina.

Il C.d.A. nomina su proposta del Presidente, il Segretario Generale dell'Ente, che ha durata triennale.

Lo Statuto prevede che per la verifica ordinaria della gestione è istituito un Collegio dei Revisori composto da tre membri effettivi e tre supplenti che esercitano il loro mandato curando l'esame e il riscontro degli atti di gestione, dei documenti e dei libri contabili nonché del bilancio preventivo e del conto consuntivo. Partecipano alle sedute del Consiglio di Amministrazione dell'ONA senza voto deliberativo e durano in carica tre anni.

L'Ente è finanziato principalmente con i fondi derivati dal Ministero dell'Interno. Tale assegnazione rappresenta per l'Ente la principale forma di contribuzione attraverso la quale provvede all'erogazione dei sussidi per gravi infermità e all'assistenza climatica presso i centri di proprietà a favore del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dei loro familiari.

Peculiarità del presente documento

Data la ridotta dimensione in termini di organico dell'Ente, nonché il peculiare controllo esercitato dal Ministro dell'Interno, ai fini della prevenzione della corruzione assume primaria importanza il Programma per la trasparenza. Ciò in quanto alcuni elementi tipici dei meccanismi di prevenzione della corruzione (si pensi alla cd. rotazione del personale) sono difficilmente applicabili alla struttura organizzativa dell'Opera Nazionale, come meglio specificato all'art. 6.1 del presente Piano ("Rotazione del personale e misure alternative"); pertanto una ampia pubblicità dei dati della gestione, può costituire elemento positivo di compensazione rispetto a meccanismi di controllo non agevolmente perseguibili in tale struttura organizzativa.

Il Programma per la trasparenza dell'Ente concerne tutte le iniziative volte a garantire un adeguato livello di trasparenza, legalità e integrità ai sensi dell'articolo 10 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013. Il Programma per la trasparenza costituisce una sezione del Piano di prevenzione della corruzione: unitariamente, i due documenti costituiscono il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Ente, redatto sulla base delle suddette linee guida dell'ANAC.

Strumenti

La metodologia seguita per la costruzione del presente piano è strettamente interrelata e integrata con gli altri modelli e strumenti già in essere nell'Ente e volti anch'essi alla gestione complessiva del rischio istituzionale, determinando la nascita di un **sistema integrato**.

Il Piano tiene infatti conto e si integra con gli altri strumenti di gestione/programmazione vigenti quali, ad esempio, il Modello di Organizzazione, di Gestione e di Controllo elaborato ed adottato ai sensi del D.Lgs. n.

231/2001, quale compendio di regole al fine di assicurare all'Ente delle norme di comportamento e delle procedure operative necessarie alla prevenzione di reati commessi nell'interesse e vantaggio dell'Ente stesso;

Si evidenzia in particolare la necessità che il Piano di Prevenzione della Corruzione si correli con il Modello di Organizzazione, di Gestione di Controllo previsto dal D. Lgs. n. 231 del 2001 e, più in generale, anche in una logica di semplificazione, che l'attività del Responsabile per la prevenzione della corruzione, come del resto previsto dalla normativa specifica in materia, sia coordinata con quella dell'Organismo di Vigilanza nonché con gli altri organismi di controllo dell'Ente. A tal fine sono previsti momenti di confronto e di approfondimento comune, finalizzati alla condivisione delle informazioni, all'analisi di eventuali criticità sopravvenute e alla ricerca di soluzioni idonee nel rispetto delle regole del presente piano e della legge.

Tali considerazioni emergono atteso anche il fatto che il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) dell'agosto 2016, quale atto di indirizzo, suggerisce che i soggetti che *“debbano adottare misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del D. Lgs. 8/06/2001, n. 231 (art. 1, co. 2-bis, L. 190/2012)”* [...] *“integrano il modello di organizzazione e gestione ex D. Lgs. n. 231 del 2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della L. 190/2012. Le misure sono ricondotte in un documento unitario che tiene luogo del PTPC”*. *“Se riunite in un unico documento con quelle adottate in attuazione del D. Lgs. n. 231/2001, dette misure sono collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili, tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti.”*

Quali elementi di carattere generale, tuttavia fondamentali nell'ottica di attuare un sistema integrato ancorché complesso di prevenzione dei fenomeni di natura illegale e corruttiva, sono da considerarsi l'attività di **Mappatura dei Processi** caratteristici dell'Ente e l'attività di **Valutazione del Rischio** che formano un binomio di attività imprescindibili l'una dall'altra su cui si basa la costruzione non solo del presente Piano ma anche di parte degli strumenti elencati in precedenza tra cui in particolare il Modello di Organizzazione, di Gestione e di Controllo ex D. Lgs. 231/2001.

Il Decreto Legislativo n. 231/2001

Il Decreto Legislativo n. 231/2001 ha introdotto nell'ordinamento italiano un nuovo regime di “responsabilità” a carico degli enti, la “responsabilità amministrativa”, derivante dalla commissione, o dal tentativo di commissione, di determinate fattispecie di reato, nell'interesse o a vantaggio degli enti stessi, disponendo la facoltà dell'Ente di adottare ed attuare specifici modelli di organizzazione, gestione e controllo, atti a prevenire e sanzionare la commissione dei reati. Nella fase di crescita e di consolidamento delle attività dell'ONA vi è l'esigenza di implementazione di un modello organizzativo - base imprescindibile per la compliance al D.Lgs. 231/01 - sviluppato ed integrato nel sistema di gestione che declini: l'inquadramento dell'ente, le sue attività e le aree “sensibili” o “a rischio”, i protocolli e/o i processi contenenti direttive e controlli idonei a prevenire la commissione dei reati, la pianificazione e la registrazione dei controlli eseguiti, nonché le attività di informazione e formazione continua, sia verso l'interno che l'esterno. Il processo di implementazione del modello di organizzazione, gestione e controllo (MOGC) dell'ONA prende in considerazione i reati rilevanti per l'Ente, i destinatari del modello, le modalità di adozione e attuazione dei protocolli di prevenzione, l'organismo di vigilanza, il sistema sanzionatorio delle violazioni, gli obblighi di comunicazione del modello e di formazione del personale.

1. Processo di adozione del P.T.P.C.

Il presente Piano è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione ONA con deliberazione n. xxxx del xx.

Il responsabile per la Prevenzione della Corruzione è individuato nel componente monocratico dell'OdV, *pro tempore*, che funge anche da OIV, previe delibere dell'ANAC n. 1134/2017, n. 141/2019, e n. 213/2020.

Il presente Piano è stato comunicato ai diversi soggetti interessati attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero dell'Interno - Enti di diritto privato controllati e mediante pubblicazione sul sito internet dell'ONA.

Destinatari del P.T.P.C.

In base alle indicazioni contenute nella legge 190/2012 e nel P.N.A., nonché nelle Linee Guida ANAC sono identificati come destinatari del P.T.P.C.:

- gli organi del Consiglio di Amministrazione dell'Ente;
- il Segretario Generale dell'Ente;
- il personale in servizio presso l'Ente;
- i titolari di incarichi di consulenza/collaborazione;
- i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture.

2. Individuazione e gestione dei rischi di corruzione e misure di prevenzione

Nella tabella che segue vengono individuate le aree di rischio relative alle attività dell'Ente nelle quali potrebbero potenzialmente verificarsi fenomeni corruttivi e di illegalità.

Le aree sono state individuate sulla base di quanto previsto nell'allegato 2 del Piano nazionale anticorruzione.

Di seguito, per i singoli processi o attività riferibili all'ONA per ciascuna area di rischio, vengono individuati i rischi connessi alle relative attività e viene effettuata la valutazione del rischio, in forma numerica. Al riguardo è stata utilizzata la metodologia indicata nell'allegato 5 del Piano nazionale anticorruzione, con indicazione del valore medio della probabilità, del valore medio dell'impatto e valutazione complessiva del rischio.

Sono infine descritte le misure di prevenzione del rischio che si intendono porre in atto.

AREA	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI	VALUTAZIONE RISCHIO – valore medio probabilità (0-5)	VALUTAZIONE RISCHIO – valore medio impatto (0-5)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (0-25)	MISURE DI PREVENZIONE
Area acquisizione e progressione del personale	Assunzione di personale a tempo determinato stagionale per le esigenze dei centri di soggiorno ONA come previsto dallo Statuto dell'Ente	<ul style="list-style-type: none"> - Previsioni di requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari - inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione 	2,80	1,50	4,20	<ul style="list-style-type: none"> - procedure selettive e/o comparative con la predeterminazione di requisiti specifici attitudinali e professionali nonché predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli e/o curricula presentati - intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai candidati ai sensi degli artt. 46-49 del DPR 445/2000, presenti nei curricula dei candidati - rispetto delle norme in tema di assunzioni previste dai CCNL
		<ul style="list-style-type: none"> Irregolare composizione della commissione di valutazione, finalizzata al reclutamento di candidati particolari 				<ul style="list-style-type: none"> - rispetto delle norme in materia di conflitto di interessi nella composizione delle commissioni di valutazione - rotazione, per quanto possibile, dei componenti delle commissioni di valutazione

<p>Area acquisizione e progressione del personale</p>	<p>Conferimento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni all'Ente per consulenze tecniche/fiscali/tributarie e/o legali</p>	<p>- inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione</p> <p>-Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</p>	<p>2,80</p>	<p>1,50</p>	<p>4,20</p>	<p>- procedure selettive e/o comparative con predeterminazione di requisiti specifici attitudinali e professionali nonché predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli e/o curricula presentati</p> <p>- conferimento di incarichi e/o consulenze fiscali/tributarie/tecniche previa consultazione di appositi elenchi pubblici, laddove previsti, effettuando sorteggi e/o rispettando il criterio della rotazione</p> <p>- conferimento di consulenze legali solo laddove non possibile il patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato e/o previo parere della stessa Avvocatura e del C.d.A. ONA</p>
<p>Area affidamento di lavori, servizi e forniture</p>	<p>Affidamenti di lavori, servizi e forniture relativi alle attività di gestione e manutenzione dei centri di soggiorno, del patrimonio immobiliare dell'Ente, degli stabilimenti balneari, bar e attività sportive, procedure di gara per la stipula di polizze assicurative sanitarie a favore del personale Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e loro familiari e delle polizze assicurative relative ai beni mobili e immobili</p>	<p>- accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso</p> <p>-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)</p>	<p>2,52</p>	<p>1,55</p>	<p>3,90</p>	<p>Divieto di subappalto e/o contenimento dello stesso nei limiti previsti dalla vigente normativa in tema di contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016</p> <p>- Rispetto delle norme della concorrenza e non discriminazione dei concorrenti</p> <p>- Rispetto delle norme in materia di trasparenza in tutta la fase negoziale. Attenzione a tutti gli obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente</p>

Area affidamento di lavori, servizi e forniture	Affidamenti di lavori, servizi e forniture relativi alle attività di gestione e manutenzione dei centri di soggiorno, del patrimonio immobiliare dell'Ente, degli stabilimenti balneari, bar e attività sportive, procedure di gara per la stipula di polizze assicurative sanitarie a favore del personale Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e loro familiari e delle polizze assicurative relative ai beni mobili e immobili	- uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	2,52	1,55	3,90	Piena applicazione del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 e ponderazione del rapporto tra i punteggi qualità/prezzo adeguato alle caratteristiche della gara, secondo quanto previsto anche dalla giurisprudenza amministrativa
		- utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa				Sulla base di quanto previsto all'art. art. 36 D.lgs. 50/2016, nei casi in cui l'importo dei lavori, servizi o forniture in economia sia di importo compreso tra € 40.000 e la soglia comunitaria (€ 209.000), si procede attraverso gara informale fra almeno 5 imprese, se sussistono in tale numero soggetti idonei, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento; per lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000 è consentito l'affidamento diretto, da parte del Responsabile del Procedimento, previa indagine di mercato anche secondo quanto previsto dalla circolare MEF n. 17730 del 3.5.2012
		- ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire <i>extra</i> guadagni	2,52	1,55	3,90	Controllo della sussistenza di adeguate motivazioni nelle richieste di varianti e approvazione delle stesse secondo quanto previsto dalla vigente normativa in tema di contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016
		- abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato sia rivelatosi diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario				Verifica della sussistenza dei presupposti di legge per procedere in autotutela ai sensi della normativa generale sul procedimento amministrativo (L. 241/1990), dando adeguata motivazione nel provvedimento
		Ammissione in graduatoria di soggetti non in possesso dei				- intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio, rese

Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	graduatorie relative alle ammissioni ai centri di soggiorno	requisiti previsti in circolare Manipolazione della graduatoria forzando le condizioni di accesso al fine di agevolare particolari soggetti	1,80	1,50	2,70	dai richiedenti l'ammissione ai centri di soggiorno, sulla base dei requisiti previsti da circolare interna - completa informatizzazione della procedura di elaborazione della graduatoria sulla base di requisiti di accesso predeterminati
	rimborsi delle rette relative ai centri di soggiorno dell'Ente	Erogazione dei rimborsi anche in assenza dei requisiti richiesti dalla circolare interna	1,20	2	2,40	- intensificazione dei controlli sulla documentazione e/o autocertificazioni presentate dai richiedenti la restituzione delle rette per soggiorni non fruiti e/o fruiti parzialmente, sulla base di quanto stabilito da circolare interna
	Rimborsi spese sostenute dai Componenti del CDA per viaggi e/o missioni	Liquidazione di spese in assenza di documentazione	1,20	2,25	2,70	Controlli sulla correttezza dei giustificativi presentati a corredo delle richieste di rimborso spese
Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	contributi assistenziali periodici, straordinari e per precarie condizioni economiche erogati a favore del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e loro familiari	Erogazione di contributo a soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla circolare	2,40	2,25	5,40	- intensificazione dei controlli sulla documentazione presentata dai soggetti richiedenti, sulla base dei requisiti previsti da circolare interna
		Pressioni esterne volte ad influenzare l'ordine di lavorazione delle pratiche al fine di agevolare soggetti particolari				procedimento di erogazione dei contributi nel rispetto del criterio cronologico di arrivo delle domande
	Incarichi di direttore dei	- inosservanza delle regole				Definizione di parametri e criteri oggettivi che consentano di verificare

ALTRE ATTIVITA' DELL'ENTE	centri di soggiorno e altri incarichi temporanei attribuiti agli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per le esigenze dei centri di soggiorno e delle altre strutture dell'ONA, ai sensi dello Statuto ONA e dell'art. 17 della legge n. 818/1984	procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura - Previsioni di requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	1,80	1,75	3,15	la corrispondenza tra l'incarico e l'attività istituzionale dell'Ente procedure selettive e/o comparative con la predeterminazione di requisiti specifici attitudinali e professionali nonché predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli e/o curricula presentati per la formazione di elenchi di idonei al conferimento degli incarichi
--	---	--	------	------	------	--

3. Formazione in tema di anticorruzione

La legge n. 190/2012, individua nella formazione del personale uno dei più rilevanti strumenti gestionali di contrasto alla corruzione. Una formazione adeguata favorisce, da un lato, una maggiore consapevolezza nell'assunzione di decisioni, in quanto una più ampia ed approfondita conoscenza riduce il rischio che l'azione illecita possa essere compiuta in maniera inconsapevole; dall'altro, consente l'acquisizione di competenze specifiche per lo svolgimento delle attività nelle aree individuate a più elevato rischio di corruzione.

Le attività formative previste da questo Ente possono essere divise per tipologia di destinatari, dipendenti interessati e dipendenti coinvolti, nei confronti dei quali sarà destinata una formazione differenziata secondo i ruoli a seconda delle necessità riscontrate.

Verrà data comunque priorità ad una formazione di base, di tipo divulgativo.

In quest'ottica l'Ente assicurerà la massima divulgazione del presente Piano triennale a tutto il personale dell'Ente.

4. Codice di comportamento

Tra le misure di prevenzione della corruzione i codici di comportamento rivestono, nella strategia delineata dalla l. 190/2012 (nuovo art. 54 del d.lgs. 165/2001), un ruolo importante, costituendo lo strumento che più di altri si presta a regolare le condotte dei funzionari e orientarle alla migliore cura dell'interesse pubblico, in una stretta connessione con i piani anticorruzione e con le carte dei servizi.

A tal fine la l. 190/2012 ha attuato una profonda revisione del preesistente codice di condotta, che ne ha investito i contenuti, la imperatività sotto il profilo giuridico, le modalità di adozione e adattamento alle diverse situazioni proprie di ciascuna amministrazione.

In particolare, la nuova disciplina prevede:

1. un codice nazionale definito dal Governo (co. 1), approvato con DPR, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Pubblica amministrazione (co. 2), la cui violazione è "fonte di responsabilità disciplinare" (co. 3). Il codice è stato adottato con il successivo D.P.R. 62/2013;
2. codici di ciascuna pubblica amministrazione, definiti con "procedura aperta alla partecipazione" e con il parere obbligatorio dell'OIV, la cui violazione è, anch'essa, fonte di responsabilità disciplinare (co. 5);
3. che l'ANAC definisca criteri, linee guida e modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazioni (co. 5);
4. che sull'applicazione dei codici vigilano i dirigenti, le strutture di controllo interno e gli uffici di disciplina (co. 6);
5. che le pubbliche amministrazioni verificano annualmente lo stato di applicazione dei codici (co. 7).

Con la delibera del 24 ottobre, n. 75/2013 l'ANAC ha definito le prime Linee guida generali in materia.

A seguito dell'adozione del d.lgs. 97/2016, va considerata la rilevanza di un approccio più ampio alla problematica dei codici che comprenda anche il settore degli enti di diritto privato controllati (o partecipati) da pubbliche amministrazioni.

L'ONA, a sua volta, in qualità di Ente vigilato dal Ministro dell'Interno, ha trasmesso copia del suddetto Codice a tutto il proprio personale con nota n. 4318/A/2016 del 24.7.2013, dando ampia diffusione dello stesso.

In data 22.9.2016 il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha trasmesso all'ONA la nota con la quale si comunica che, con Decreto del Ministro dell'Interno dell'8.8.2016, è stato adottato il "Codice di Comportamento dei Dipendenti del Ministero dell'Interno". Il suddetto Codice è consultabile sul sito internet del Ministero, nella sezione "amministrazione trasparente" - sottosezione "Disposizioni Generali" - Atti Generali".

Il codice, ai sensi dell'articolo 4 co. 1, si applica al personale contrattualizzato dell'Amministrazione Civile dell'Interno, mentre il comma 6 dello stesso articolo prevede che per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco si procede all'aggiornamento del Vigente Regolamento di servizio (adottato con DPR n. 64/2012), mediante il richiamo ai principi di comportamento contenuti nel suddetto D.P.R. n. 62/2013 ritenuti compatibili con le disposizioni dell'ordinamento speciale del Corpo medesimo, nonché con il richiamo al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano triennale della prevenzione della Corruzione del Ministero dell'Interno.

Qualunque violazione del codice di comportamento deve essere denunciata al responsabile della prevenzione della corruzione, attraverso comunicazione scritta tramite posta elettronica certificata

(opera.nazionale@cert.vigilfuoco.it).

5. Trasparenza

Come indicato in premessa, il Programma per la trasparenza costituisce una sezione del Piano di prevenzione della corruzione: unitariamente, i due documenti costituiscono il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Ente, redatto sulla base delle suddette linee guida dell'ANAC.

La trasparenza è infatti da considerarsi come una delle principali misure per la prevenzione della corruzione.

Le modifiche intervenute nel 2016 sul D. Lgs 33/2013, a seguito dell'emanazione del D. Lgs. 97/2016, hanno poi apportato significative innovazioni al quadro normativo in materia di trasparenza razionalizzandone gli obblighi di pubblicazione e disciplinando un nuovo accesso civico, molto più ampio di quello previsto dalla precedente normativa. A tal proposito si cita la Determinazione n. 1134 del 8/11/2017 in tema di "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici". Come già esposto nel Piano i flussi informativi relativi alla trasparenza sono applicati anche alle società controllate.

Questo Piano triennale è stato pertanto elaborato sulla base delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 33/2013, tenuto conto delle Linee guida emanate da ANAC con Determinazione n. 1134 del 8/11/2017, delle indicazioni contenute nel PNA 2019 adottato con Delibera ANAC numero 1064 del 13 novembre 2019, così come, in ottemperanza alle medesime norme, è stata organizzata la sezione "Amministrazione Trasparente" del sito dell'Ente.

6. Altre iniziative

6.1 Rotazione del personale e misure alternative

Come chiarito dalle Linee Guida ANAC di cui alla Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, uno dei principali fattori di rischio di corruzione è costituito dalla circostanza che uno stesso soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione di processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti per ottenere vantaggi illeciti.

Al fine di ridurre tale rischio e avendo come riferimento la l. n. 190 del 2012 che attribuisce particolare efficacia preventiva alla rotazione, è auspicabile che questa misura sia attuata anche all'interno degli enti privati in controllo pubblico compatibilmente con le esigenze organizzative degli stessi.

Tuttavia la rotazione delle mansioni non deve tradursi nella sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico. L'ONA, in ragione delle sue ridotte dimensioni e del numero limitato di personale operante al suo interno ritiene che la rotazione del personale causerebbe inefficienza e inefficacia dell'azione amministrativa tale da precludere in alcuni casi la possibilità di realizzare in maniera ottimale le finalità statutarie. Pertanto, si ritiene opportuno non applicare la rotazione del personale. Tuttavia, l'Ente provvederà ad individuare altre misure di natura preventiva che possono avere effetti analoghi, quali a titolo esemplificativo la previsione di modalità che favoriscono una maggiore condivisione delle attività tra gli operatori, evitando così l'isolamento di certe mansioni, avendo cura di favorire la trasparenza interna delle attività o ancora l'articolazione delle competenze.

6.2 Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione

Nel caso in cui le controversie su diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione di contratti di lavori, servizi e forniture siano deferite ad arbitri, L'Ente si impegna al rispetto dei principi di pubblicità e rotazione definiti all'art. 209, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

6.3 Limitazione allo svolgimento di incarichi d'ufficio e alle attività ed incarichi extra-istituzionali

La prima misura consiste nell'evitare/limitare che vengano conferiti ad un unico soggetto più incarichi con rilevanza decisionale. L'obiettivo del Legislatore è quindi quello di evitare un'eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale. Tale rischio non sussiste per l'Ente considerando la ripartizione delle competenze definita nello Statuto tra il Consiglio di Amministrazione e il Segretario Generale.

In merito invece alla limitazione delle attività esterne del personale/collaboratori, tali attività sono consentite nei limiti previsti da appositi Regolamenti del Ministero dell'Interno, qualora le stesse non determinino situazioni di conflitto di interesse.

6.4 Inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali e di vertice

Il D.Lgs. n. 39 del 2013, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, ha disciplinato:

- delle particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati in relazione all'attività svolta dall'interessato in precedenza;
- delle situazioni di incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali e assimilati;
- delle ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati per i soggetti che siano stati destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica Amministrazione.

L'obiettivo del complesso intervento normativo è tutto in ottica preventiva.

In particolare, per ciò che attiene a questo Ente, per inconferibilità deve intendersi la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi di cui alla lett. l) dell'art. 1 d.lgs. 239/2013, ovvero gli incarichi di Presidente e gli altri organi di indirizzo delle attività dell'ente, a coloro che abbiano riportato, anche con sentenza non passata in giudicato, condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale e nelle ulteriori ipotesi criminose previste dall'art. 3 del d.lgs. 39/2013.

Al momento della nomina/conferimento di incarico i soggetti di cui sopra rilasciano dichiarazione sostitutiva con cui attestano di non incorrere in una delle ipotesi di inconferibilità e incompatibilità.

Al riguardo l'Ente procederà a controlli a campione al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione presentate.

Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sopra indicate (inconferibilità e incompatibilità) sono nulli ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 39 del 2013. A carico dei componenti di organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono applicate le specifiche sanzioni previste dall'art. 18 del decreto.

6.5 Adozione di misure per la tutela del dipendente che segnala l'illecito (whistleblower)

Il "*whistleblowing*" è uno strumento legale che disciplina la segnalazione di atti illeciti sul luogo di lavoro: frodi ai danni o ad opera dell'organizzazione, danni ambientali, false comunicazioni sociali, negligenze, illecite operazioni, minacce alla salute, casi di corruzione o concussione e molti altri ancora.

La Legge 6.11.2012, n. 190, introduce una norma specificamente diretta alla regolamentazione dell'istituto del *whistleblowing* nell'ambito del pubblico impiego.

La stessa legge all'art. 1, comma 51, legge n. 190/2012 introduce l'articolo 54-bis, intitolato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti" che offre una tutela legale per i lavoratori che denunciano le irregolarità (*c.d. whistleblower*) nel caso questi subiscano sanzioni o ritorsioni proprio a causa della delazione. Compito dell'Istituzione è quindi quello di garantire modalità attraverso le quali si possa presentare una segnalazione.

Tale articolo è oggi modificato dalla Legge n. 179 del 30/11/2017 in materia di *whistleblowing*, stabilendo che *il dipendente che segnala al responsabile della prevenzione della corruzione dell'ente o all'Autorità nazionale anticorruzione o ancora all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro, non può essere - per motivi collegati alla segnalazione - soggetto a sanzioni, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto a altre*

misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle condizioni di lavoro.

La normativa al riguardo prevede il reintegro in caso di licenziamento e la nullità di ogni atto discriminatorio o ritorsivo. Altresì si sancisce il dovere di Segretezza dell'identità del denunciante.

Infine, la segnalazione è sottratta all'accesso civico.

In materia, l'ANAC elaborerà linee guida sulle procedure di presentazione e gestione delle segnalazioni promuovendo anche strumenti di crittografia, quanto al contenuto della denuncia e alla relativa documentazione per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante.

La segnalazione, ovvero la denuncia di cui sopra deve essere in buona fede ed effettuata nell'interesse dell'integrità dell'Ente; l'istituto, quindi, non deve essere utilizzato per esigenze individuali, ma finalizzato a promuovere l'etica e l'integrità dell'Ente.

La segnalazione deve essere indirizzata al responsabile della prevenzione della corruzione, al seguente indirizzo di posta elettronica: opera.nazionale@cert.vigilfuoco.it e deve avere come oggetto: "Segnalazione di cui all'articolo 54 bis del decreto legislativo 165/2001".

La gestione della segnalazione è a carico del responsabile della prevenzione della corruzione. Tutti coloro che vengono coinvolti nel processo di gestione della segnalazione sono tenuti alla riservatezza.

Al riguardo poiché l'Ente non dispone al momento di sistemi informatici evoluti che possano garantire adeguate misure di sicurezza delle informazioni, in prima applicazione i procedimenti relativi alle segnalazioni saranno custoditi in cassaforte, al fine di tutelare la riservatezza dell'identità del dipendente che effettua la segnalazione, tutelare il soggetto che gestisce le segnalazioni da pressioni e discriminazioni, dirette e indirette, tutelare la riservatezza del contenuto della segnalazione nonché l'identità di eventuali soggetti segnalati.

La violazione della riservatezza potrà comportare irrogazioni di sanzioni disciplinari salva l'eventuale responsabilità penale e civile dell'agente.

6.6 Monitoraggio dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti interni, per la conclusione dei procedimenti

L'Ente, si impegna a verificare, per il tramite del Responsabile della prevenzione della corruzione, il rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi, previsti dalla legge o da circolari/atti interni, da parte dei responsabili dei diversi procedimenti amministrativi.

6.7 Monitoraggio dei rapporti tra l'Ente e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici

In merito ai rapporti tra l'Ente e i soggetti che con essa stipulano contratti, si richiama il vigente Codice di comportamento del personale. Tale Codice sancisce la cosiddetta terzietà tra i principi generali che devono ispirare la condotta dei dipendenti pubblici e contiene disposizioni atte ad evitare che, nell'espletamento dei propri compiti d'ufficio, i dipendenti possano operare scelte contrarie all'interesse dell'ente e dirette, invece, a conseguire utilità personali e/o di soggetti terzi.

6.8 Indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive

L'articolo 1, comma 10, lettera a) della legge n. 190/2012 prevede che il responsabile della prevenzione della corruzione provveda alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ente.

Con l'obiettivo di adempiere alla suddetta verifica, il responsabile della prevenzione della corruzione si avvale di un referente all'interno dell'Ente. In particolare, il referente si occupa di garantire un flusso di informazioni continuo al responsabile della prevenzione della corruzione, affinché lo stesso possa costantemente vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano.

6.9 Organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del P.T.P.C., con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa

Ai sensi dell'articolo 1, comma 14 della legge n. 190/2012 il Responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 15 dicembre di ogni anno, trasmette all'organo di indirizzo dell'Ente una relazione

recante i risultati dell'attività svolta, sulla base di uno schema che l'ANAC si riserva di definire, e la pubblica nel sito web dell'amministrazione. Nei casi in cui il Consiglio di Amministrazione lo richieda o qualora il responsabile lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attività.

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E INTEGRITA' 2022-2024

Premessa e definizioni

Il presente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità viene adottato ai sensi dell'art.10 d.lgs. n. 33/2013 e delle «*Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*» di cui alla Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 e tiene conto della Determinazione ANAC n. 831 del 3.8.2016 che ha approvato in via definitiva il Piano Nazionale Anticorruzione 2016.

Il presente documento definisce pertanto le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all'articolo 43, comma 3 del citato decreto, applicabile, in parte, anche agli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Il Programma si coordina con quanto già disposto in materia di trasparenza dell'operato delle pubbliche amministrazioni dalla L. 241/1990 e dalle altre normative vigenti in materia e che qui si intendono implicitamente richiamate.

Il presente documento costituisce parte integrante del Piano Anticorruzione di cui sopra, e ciò al fine di attuare una tutela il più esauriente possibile in materia di prevenzione della corruzione e degli illeciti penali.

ART. 1 – Finalità e obiettivi

La finalità del Piano è quello di prevenire le illegalità ed i comportamenti impropri, in modo da garantire la correttezza dell'attività dell'Ente, anche attraverso la trasparenza, intesa come accessibilità totale alle informazioni più rilevanti che riguardano l'organizzazione e l'attività di interesse pubblico dalla stessa svolte, per favorire il controllo diffuso del perseguimento delle funzioni istituzionali e il corretto utilizzo delle risorse pubbliche nonché per sviluppare e consolidare all'interno dell'Ente la **cultura della legalità**. Il Piano è pertanto finalizzato ad identificare il livello di esposizione al rischio di corruzione di tutti i soggetti appartenenti all'organizzazione (Presidente, Segretario Generale e dipendenti) ed a disporre interventi organizzativi volti alla sua concreta prevenzione. In generale il Piano ha l'obiettivo di:

- mappare le attività dell'Ente eventualmente integrandole in sede di *risk assessment*;
- identificare le aree a rischio, arrivando ad una valutazione e ad una ponderazione dei rischi stessi;
- definire le azioni da porre in atto per eliminare o ridurre i rischi identificandone i relativi responsabili e le tempistiche di esecuzione;
- identificare gli obiettivi formativi specifici del personale in materia di legalità e prevenzione della corruzione.

In considerazione di quanto già indicato, il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità dell'Ente si propone di:

a) Individuare le informazioni e i documenti che in base a specifiche disposizioni di legge sono soggetti a pubblicità, in particolare sul sito web dell'ONA, visionabile sia all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" del Ministero dell'Interno- Dipartimento Vigili del Fuoco - enti di diritto privato controllati, sia come autonoma sezione all'Interno del sito www.vigilfuoco.it, indicando le azioni necessarie per garantirne la completezza e la fruibilità.

b) Individuare eventuali ulteriori iniziative ed azioni che promuovano la trasparenza e l'integrità dell'agire dell'Ente.

ART. 2 – Protezione dei dati personali

Il Programma Triennale è stato elaborato nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, in particolare:

1. i dati pubblicati e i modi di pubblicazione sono pertinenti alle disposizioni della legge;
2. i dati sensibili vengono divulgati in forma anonima e in forma aggregata;
3. i dati sono pubblicati in modo da evitare la proliferazione da parte dei motori di ricerca;
4. si provvede a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non

indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.

5. Restano fermi i limiti alla diffusione e all'accesso delle informazioni di cui all'articolo 24, comma 1 e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, di tutti i dati di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di quelli previsti dalla normativa europea in materia di tutela del segreto statistico e di quelli che siano espressamente qualificati come riservati dalla normativa nazionale ed europea in materia statistica, nonché quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Inoltre, in base all'art. 5 bis, c. 2 lett. a) del d.lgs. n. 33/2013, il diritto di accesso generalizzato (FOIA) di cui all'art. 5 c. 2 della stessa legge, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia.

ART. 3– Azioni obbligatorie attuate a favore della trasparenza

Si elencano le azioni che questo ente ha posto in essere, in applicazione di specifiche disposizioni di legge, a favore della trasparenza e integrità:

3.1 Implementazione del sito internet ONA, mediante:

- **pubblicazione dell'organigramma ONA**- nella sezione "*Che cos'è l'Opera Nazionale*", sotto-sezione "*Organizzazione del sito web ONA*". Il suddetto organigramma è stato approvato con delibera n. 17/2014 in data 11.7.2014, ed è visionabile nella sua versione aggiornata. Esso

costituisce strumento necessario per la redazione del Piano di prevenzione della corruzione, dove sono indicate le aree di rischio sulla base dell'attuale organizzazione degli uffici dell'Ente;

- **creazione della sezione "*Schede riepilogative dell'Ente*"**, nella quale sono contenute le schede aggiornate, contenenti i dati che ONA, quale ente privato in controllo pubblico, è tenuto a pubblicare sul sito web ai sensi dell'art. 22 comma 2 del D.lgs 33/2013 (*Ragione Sociale; Misura dell'eventuale partecipazione dell'Amministrazione; Durata dell'impegno; Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione; Numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante; Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari; Incarichi di amministrazione dell'Ente e relativo trattamento economico complessivo*);

- **creazione della sezione "*Obbligo di pubblicazione dei dati riferiti agli organi di governance dell'ONA*"**.

Nella suddetta sezione sono pubblicati i dati e le informazioni inerenti i Componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 14 co. 1 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che dispone, relativamente ai suddetti organi di "governare", la pubblicazione dei documenti e delle informazioni, elencati in dettaglio nello stesso articolo alle lettere da *a*) a *f*) (atto di nomina o di proclamazione, durata dell'incarico o del mandato elettivo, curriculum, compensi di qualsiasi natura connessi alla carica, dati relativi ad assunzioni di altre cariche, ecc.).

Le informazioni di tale sezione integrano le informazioni già disponibili nella sezione "Schede riepilogative dell'Ente" denominate "*Numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante*" e "*Incarichi di amministrazione dell'Ente e relativo trattamento economico complessivo*".

La suddetta sezione si divide nelle seguenti quattro sotto-sezioni:

- Componenti del Consiglio di Amministrazione cessati nel 2014;
- Commissario Straordinario ONA (dal 16.4.2014 al 15.12.2014);
- Componenti del Consiglio di Amministrazione in carica;
- Consulenti esterni.

Nel suddetto sito internet dell'Ente sono disponibili, inoltre, i seguenti documenti:

- Piano Triennale Prevenzione Anticorruzione comprensivo del Programma Triennale Trasparenza e Integrità;
- documentazione inerente alle procedure di gara degli affidamenti di servizi, forniture e lavori, sia sopra la soglia comunitaria che in economia;
- ogni altra documentazione e informazione relativa ai diversi settori di attività dell'Ente (assicurazioni, assistenza, centri di soggiorno, attività ricreative, ecc.);
- numeri utili e contatti;

Tale documentazione è liberamente accessibile e scaricabile dal sito web.

3.2 Individuazione del Responsabile della prevenzione della corruzione che ricopre, conformemente a quanto stabilito dal d.lgs. 33/2013, anche l'incarico di Responsabile della Trasparenza e Integrità, individuato nel componente monocratico dell'OdV, *pro tempore*, che funge anche da OIV, previe delibere dell'ANAC n. 1134/2017, n. 141/2019, e n. 213/2020.

Il Responsabile:

- cura tempestivamente il regolare flusso delle informazioni di cui al punto 3.1, coadiuvato dagli Uffici e organi dell'Ente che provvedono quanto prima a fornire i dati soggetti a pubblicazione di loro competenza;
- procede all'aggiornamento dei dati di cui sopra in termini brevi. I dati/documenti non più attuali verranno comunque mantenuti e resi accessibili sul sito web, laddove previsto dalla normativa.
- raccoglie eventuali segnalazioni o suggerimenti su come migliorare il presente Programma.

ART. 4. Accesso civico

Il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 ha espressamente definito la trasparenza “come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”. L'accesso civico può essere esercitato solo per ottenere documenti, dati ed informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, che non siano stati effettivamente messi a disposizione attraverso i siti istituzionali degli Enti inadempienti.

Il decreto legislativo n. 97/2016 ha introdotto una tipologia di accesso “generalizzato” quale strumento per l'attuazione più ampia possibile del principio di trasparenza dell'azione amministrativa, in funzione del controllo e della partecipazione democratica, dalla titolarità diffusa in capo a chiunque nutra un interesse all'informazione sull'operato della P.A.

L'accesso generalizzato diventa regola generale ed incontra soltanto le eccezioni costituite dal rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati dall'art. 5 bis, commi 1 e 2, e dalle specifiche esclusioni riportate nel comma 3.

Accesso documentale, Accesso Civico e Accesso generalizzato

Nell'ambito del principio della libertà di accesso alle informazioni della Pubblica Amministrazione, definito ed introdotto dal D.lgs. n. 97/2016, le richieste di accesso sono catalogabili in tre categorie:

- ✓ **Accesso procedimentale** o **Accesso documentale**, disciplinato dal capo V della legge n. 241/1990.
- ✓ **Accesso civico** o **Accesso civico semplice** - di cui all'art. 5, comma 1, del decreto trasparenza - che riguarda esclusivamente i documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione.
- ✓ **Accesso civico generalizzato** o **Accesso generalizzato** - di cui all'art. 5, comma 2, del decreto trasparenza - che riguarda l'accesso ai dati e ai documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, a prescindere dalla titolarità di un interesse qualificato, esclusi gli interessi pubblici e privati espressamente indicati dall'articolo 5-bis.

In base all'art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013, il diritto di accesso generalizzato (FOIA) spetta a “chiunque”, a prescindere dalla qualità o condizione (ad esempio, di cittadino o residente) del richiedente. Inoltre, l'art. 5, c. 3 stabilisce che l'esercizio del diritto di accesso “non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente” e che la domanda “non richiede motivazione”; in altri termini, per quanto riguarda i soggetti, non vi sono restrizioni alla legittimazione del richiedente (art. 5, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) e tendenzialmente comprende tutto, eccetto i limiti indicati dall'art. 5-bis, c. 1-3, oggetto delle Linee guida ANAC.

Tali caratteristiche fanno sì che una richiesta senza uno specificato titolo giuridico (ad es. ambiente, procedurale, ecc.), sarà trattata come accesso civico generalizzato.

Ciascuna istanza di accesso dovrà essere soggetta a formalità o oneri procedurali minori possibili (cd. criterio del minor aggravio).

La circolare FOIA n. 2/2017 in riferimento alla adozione di un regolamento interno (di cui alle linee guida) in materia di accesso, chiarisce che esso può disciplinare esclusivamente i profili procedurali e organizzativi di carattere interno. Pertanto (e diversamente da quanto previsto dall'art. 24, c. 6, l. n. 241/1990 in tema di accesso procedimentale) non è possibile (con regolamento, circolare o altro atto interno) disporre che determinate categorie di atti siano sottratte all'accesso generalizzato.

Riguardo le modalità di presentazione la domanda è gratuita e va indirizzata al responsabile della trasparenza dell'Ente all'indirizzo di posta elettronica: opera.nazionale@cert.vigilfuoco.it.

Il Responsabile della trasparenza si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e ne controlla l'attuazione.

Nel caso in cui il responsabile non ottemperi alla richiesta, è previsto che il richiedente possa ricorrere al titolare del potere sostitutivo che dunque assicura la pubblicazione e la trasmissione all'istante dei dati richiesti.

ART. 5– Azioni Ulteriori attuate a favore della trasparenza

Si elencano le ulteriori azioni adottate da questo Ente ad implemento della prevenzione e della trasparenza:


- pubblicazione sul sito dell'Ente della modulistica per accedere alle diverse prestazioni dell'Ente (es. adesione ai piani sanitari; richieste di contributo assistenziale; richieste di ammissione ai centri di soggiorno);
- reperibilità della documentazione suddetta anche a seguito di richiesta presso gli Uffici;

ART. 6 – Monitoraggio, controlli e aggiornamenti

Il Responsabile della Trasparenza monitora, in qualità di Organo Vigilante, l'attuazione degli adempimenti sopra descritti in materia di pubblicazione e integrità e segnala per iscritto eventuali discordanze o inadempimenti al Consiglio di Amministrazione che valuta, quanto prima, l'eventuale necessità di aggiornamento del presente Programma.

Alla corretta attuazione del Programma Triennale, concorrono oltre al Responsabile della Trasparenza, anche gli organi di vertice dell'Ente.

-ANDAMENTO ECONOMICO O.N.A. DAL 2015 AL 2021:



*si segnala che all'interno del valore 2021 e 2020 sono stati inseriti anche i dati economici relativi al COVID (scomputati nei dati indicati nel prospetto successivo).

In entrambi i casi, comunque, la media fornisce un risultato positivo.

